

## ATTRIBUZIONE DEL NOME:

Art. 34 (Limiti dell'attribuzione del nome) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 – 3 novembre 2000:**

1. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli e vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle identificazioni del comma 2, l'Ufficiale dello Stato Civile lo avverte del divieto, e se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Art. 35 (Nome) **Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 – 3 novembre 2000** il testo è modificato dal comma 2 dell'art. 5 della legge 10 dicembre 2012 n. 219:

1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale d'anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

***Il denunciante dichiara di aver letto gli articoli sopraesposti e di aver ricevuto esaurienti risposte in merito.***

NOME CHE SI IMPONE AL/LA BAMBIN \_\_\_\_\_

- NOME UNICO \_\_\_\_\_

- PIU' NOMI (separati da virgola) \_\_\_\_\_,  
**(da riportare nei documenti)**

(Il neonato sarà indicato negli atti e documenti di Stato Civile e Anagrafici con il nome indicato come NOME UNICO o, nell'ipotesi vengano indicati PIU' NOMI, con quelli che precedono la virgola.)

Firma del denunciante

Anzola d'Ossola: \_\_\_\_\_

## ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 del 27.04.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1<sup>a</sup> Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 01.06.2022, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, 1° comma del Codice Civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

La Corte, pertanto, ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori" nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscono soltanto il cognome di uno dei due.

Pertanto alla luce delle motivazioni riportate nella sentenza, il COGNOME attribuito sarà:

\_\_\_\_\_

Anzola d'Ossola:

Firma del padre

Firma della madre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_